

**COMUNE DI MOSCIANO S.A.**  
**PROVINCIA DI TERAMO**

N. di Registro Convenzioni

**CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO AUTOMEZZO  
ATTREZZATO PER TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI MODELLO  
FIAT DOBLO' Targato EL957EV IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCCORSO  
AMICO.**

tra

1. **COMUNE DI MOSCIANO S.A.** con sede in via P.zza IV Novembre (C.F. 82000070670) rappresentato da..... Giusta nomina decreto sindacale n. \_\_\_\_\_, delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del in seguito denominato Ente **“comodante”**;

e

2. **CORPO VOLONTARI SOCCORSO AMICO** (P.Iva 00884740671) con sede legale a Mosciano S.A. in via della Pace 6, in persona di PULCINI NICOLA nato a..... il residente a ..... Via.....n..... nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, giusto verbale di data \_\_\_\_\_, in seguito denominato Ente **“comodatario”**;

Premesso che

- il Comune di Mosciano S.A. è proprietario di un automezzo Fiat Doblo' per il trasporto di persone normodate e/o diversamente abili targato EL957NV;
- con deliberazione giuntale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato disposto di concedere, ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 117/2017 “Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 m.106” in comodato detto automezzo ad un ente del terzo settore che non sia un'impresa Sociale, per un anno rinnovabile per pari tempo;

***tutto ciò premesso e visto,***  
**si concorda e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto**

L'Amministrazione comunale, come sopra rappresentata, concede in comodato all'associazione SOCCORSO AMICO di Mosciano S.A: di seguito per brevità denominato Comodatario, che come sopra rappresentata, accetta, l'automezzo attrezzato per trasporto di persone diversamente abili modello Fiat Doblo' targato EL957NV – immatricolato il 15.05.2012 (omologato per 5 normodotati oppure nr 3 normodotati e n. 1 passeggero su sedia a rotelle);

attualmente nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, di seguito per brevità identificato come automezzo.

**Art. 2 – Utilizzo**

Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza e conformemente alle caratteristiche proprie dell'automezzo, per il perseguimento dei fini associativi come descritti da statuto. L'associazione si impegna ad effettuare per conto del Comune di Mosciano Sant'Angelo il Servizio di trasporto scolastico disabili dei ragazzi iscritti alla scuola primaria di 1° e 2° grado di Mosciano S. A. per le uscite didattiche e altre iniziative di carattere sociale per le quali è necessario il supporto di trasporto con mezzo idoneo ;

Inoltre il mezzo potrà essere utilizzato per effettuare il servizio di trasporto disabili/anziani residenti o domiciliati nel Comune di Mosciano S.A. in stato di bisogno economico e/o sociale e socio-assistenziale presso i centri di riabilitazione e strutture sanitarie del territorio provinciale e/o comunque nella mobilità connessa alla vita quotidiana e di relazione.

Il comodatario potrà altresì utilizzare l'automezzo per altre iniziative marginali di carattere socio assistenziale previste dal proprio Statuto.

### **Art. 3 - Durata e rinnovo**

Il comodato avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente contratto per un anno rinnovabile per pari tempo.

L'Amministrazione comunale potrà chiedere la restituzione anticipata dell'automezzo qualora debba adibirlo a proprie finalità istituzionali.

Alla scadenza del termine convenuto il Comodatario è obbligata a restituire l'automezzo nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

In caso di mancato rinnovo del servizio di trasporto disabili da parte dell'ECAD Unione dei Comuni Terre del Sole al CORPO VOLONTARI SOCCORSO AMICO è prevista la cessione del servizio e la restituzione dell'automezzo.

### **Art. 4 - Custodia**

Il Comodatario è costituito custode dell'automezzo oggetto della presente convenzione, ed è direttamente responsabile verso il Comodante ed i terzi dei danni derivanti da abuso o trascuratezza del bene. Il Comodatario si impegna a custodire il bene oggetto della presente convenzione, con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Comodatario non può servirsene che per l'uso determinato dalla presente convenzione. Non può concedere ad un terzo il godimento del bene senza il consenso del Comodante.

### **Art. 5 - Spese relative alla gestione**

Il Comodatario provvederà al pagamento delle seguenti spese per la gestione dell'automezzo:

- *spese di manutenzione ordinaria, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:*
  - *Revisioni e tagliandi periodici*
  - *Cambio Batteria in caso di necessità*
  - *Manutenzione e sostituzione luci;*
  - *Manutenzione ordinaria della carrozzeria;*
  - *Sostituzione degli pneumatici in caso di usura, danneggiamento e/o necessità (es. utilizzo dotazioni invernali in caso di percorrenza di viabilità sottoposta a specifiche ordinanze);*
  - *Cambio pastiglie freni e altro materiale di usura;*
  - *Monitoraggio e sostituzione dei liquidi di funzionamento del veicolo (olio, Liquido lavavetri; Liquido di raffreddamento, liquido freni, circuito climatizzatore)*
  - *Sostituzione filtri (carburante, aria, antipolvere, antipolline) a scadenze periodiche come da libretto uso e manutenzione;*
  - *Manutenzione ordinaria del motore (es. sostituzione delle candele o delle cinghie di distribuzione secondo i libretti di uso e manutenzione)*

Le spese di manutenzione straordinaria rimangono in capo al Comodante e pertanto, qualora fossero necessari interventi in tal senso, non coperti da Assicurazione, il Comodatario dovrà portare l'automezzo nell'Officina indicata dal Comodante, ed in particolare previa autorizzazione del servizio sociale del Comune di Mosciano S.A.

### **Art. 6 – Diritti e obblighi del comodatario**

Il comodatario, a cui viene concesso in uso l'automezzo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 2 del presente contratto.

E' fatto divieto al comodatario di concedere l'automezzo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura. Il comodatario si obbliga ad utilizzare l'automezzo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

Il Comodatario si obbliga, nell'utilizzo dell'automezzo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di automezzo, sollevando il comune da ogni responsabilità.

Il conducente deve avere la patente da almeno un anno e avere compiuto il ventunesimo anno di età. Al conducente dell'automezzo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'automezzo.

Il Comodatario si impegna altresì ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Comodatario dovrà compilare un registro ogni volta che verrà utilizzato il mezzo con specifica indicazione dei chilometri effettuati e del luogo di destinazione

Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada. Sono a carico del Comodatario le spese relative al personale addetto alla guida dell'automezzo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

Il Comodatario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni.

E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere all'impresa copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora il comodante dovesse sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, il comodatario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

E' incombenza del comodatario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo. In caso di sinistro, il Comodatario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche il Comodante. Il comodatario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

Al comodatario che si assume ogni responsabilità, onere e spesa derivante dall'inosservanza dei seguenti divieti, è fatto espressamente divieto:

- a) di cedere a terzi il presente contratto e i diritti da esso derivanti;
- b) di trasportare terzi in difformità alle disposizioni della carta di circolazione e delle norme vigenti;
- c) di guidare in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- d) di guidare il bene concesso in comodato durante gare di velocità non autorizzate.
- e) il conducente dell'automezzo dovrà essere in possesso del punteggio minimo della propria patente di guida che gli consenta la guida dell'autoveicolo indicato nel contratto.

Il Comodatario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale:

- a) entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione contenente le attività svolte e il numero di utenti trasportati/accompagnati con il mezzo assegnato nell'anno precedente nonché copia del registro d'uso del mezzo (da inviare al Servizio Sociale);
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle manutenzioni ordinarie effettuate nell'anno precedente sul mezzo assegnato e copia della carta di circolazione nel caso in cui il mezzo sia stato sottoposto a revisione in tale periodo (da inviare al Servizio Sociale);

#### **Art. 7 – Causa risolutiva**

La presente convenzione potrà essere risolta, allorquando una delle parti denuncerà violazioni della medesima, tali da pregiudicare la prosecuzione di una proficua collaborazione tra Comodante e Comodatario. La denuncia sarà comunicata ufficialmente alla controparte tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Entro venti giorni dal ricevimento della denuncia le parti dovranno necessariamente accordarsi a mezzo dei propri rappresentanti per la composizione consensuale della vertenza e per la risoluzione consensuale della convenzione stessa, determinando inoltre i parametri economici di tale decisione.

#### **Art. 8 – Modifica della convenzione**

Ogni articolo della presente convenzione od ogni sua parte potranno essere modificati consensualmente, anche anteriormente alla scadenza della durata della convenzione stesso, qualora le parti lo ritengano opportuno. La modifica fa salve le disposizioni rimanenti che resteranno obbligatorie per le parti. Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti

#### **Art. 9 – Sponsorizzazioni**

Il Comodatario potrà stipulare direttamente contratti di sponsorizzazione volti all'abbattimento delle spese di gestione dell'automezzo, previa autorizzazione del Comodante. Il Comodatario si impegna a presentare richiesta preventiva e formale al Comodante e ai fini del rilascio da parte di quest'ultima dell'eventuale autorizzazione alla stipula del contratto. Eventuali adesivi apposti sull'automezzo successivamente alla consegna dello stesso al Comodatario da parte del Comodante dovranno essere rimossi a cura e spese del Comodatario prima della restituzione dello stesso al Comodante.

#### **Art. 10 – Spese**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 3, della Tariffa Allegato A), Parte Seconda del D.P.R. 131/1986. Le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del Comodatario.

Il Comodatario provvederà ad effettuare, con oneri e spese a carico della stessa, la trascrizione del comodato sulla carta di circolazione, come prevista ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada e a trasmettere copia della carta di circolazione al Comodante, in particolare al Servizio Sociale, riportante la trascrizione del comodato entro 15 giorni dalla trascrizione, pena l'inefficacia del presente ATTO.

#### **Art. 11 – Foro competente**

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via esclusiva, quello di TERAMO.

#### **Art. 12 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto si rinvia al Codice Civile all'articolo 1803 e seguenti e alla normativa vigente in materia. Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sede Municipale,

Per il Comune di MOSCIANO S.A.  
(Il Responsabile dell'Area Sociale ed Amministrativa)

Per l'Associazione SOCCORSO AMICO  
( Il Legale Rappresentante)